

“LA TRIENNALE DI MILANO “
con sede in Milano, Palazzo dell'Arte, Viale - Alemagna n.6.

STATUTO

Art.1.

Costituzione

La Fondazione "La Triennale di Milano" di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 273, di seguito denominata Fondazione, è retta dal presente statuto, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti previsti dallo stesso Decreto Legislativo.

La Fondazione ha sede in Milano, Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.

La Fondazione prosegue l'opera svolta dall'Ente Pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi in Italia ed all'Estero.

Art. 2

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

- organizzare con cadenza triennale esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui sopra.

La vita della Fondazione rispecchierà pertanto il differenziarsi e l'integrarsi di questi due fondamentali pilastri culturali.

La Fondazione, inoltre, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante

convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire, partecipare e promuovere la costituzione, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, di società di capitali, strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
- e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale ed altre attività accessorie;
- g) istituire ed erogare premi e borse di studio e bandire concorsi;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

Nel caso in cui la Fondazione eserciti una attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5

Vigilanza e amministrazione straordinaria

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione.

Può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle leggi vigenti e altresì quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;

- b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30% del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- c) non venga ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma del presente statuto;
- d) vi sia impossibilità di funzionamento degli organi.

Con il decreto di scioglimento viene nominato un Commissario Straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il Commissario Straordinario esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il Commissario Straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, descritti e stimati dalla relazione di cui all'art. 1 comma terzo del Decreto Legislativo n. 273 del 20 luglio 1999;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte degli avanzi di gestione non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni, avviene a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

Art. 7

Beni in concessione

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario.

In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

Art. 8

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei Partecipanti sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi.

Art. 9

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Partecipanti di diritto, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Fondazione anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore generale se muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10

Disposizioni di controllo pubblico sulla contabilità

Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorità vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

Art. 11

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti di diritto;
- Partecipanti istituzionali;
- Partecipanti sostenitori.

Art. 12

Partecipanti di diritto e Istituzionali

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (in prosieguo Mibact) e il Comune di Milano sono partecipanti di diritto.

Partecipanti Istituzionali sono Regione Lombardia e CCIAA di Milano, in virtù di un contributo ordinario – da versarsi per almeno quattro annualità consecutive - la cui misura sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Partecipanti sostenitori

Sono partecipanti sostenitori i soggetti pubblici, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, italiane o straniere, che versano alla Fondazione contributi ordinari, annuali o pluriennali, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, comunque non inferiore al 30% della somma versata nell'esercizio precedente dai Partecipanti di Diritto.

La qualifica di partecipante decade al cessare della contribuzione.

Art. 14

Esclusione e recesso

Qualora i Partecipanti Istituzionali di cui all'art. 12 secondo comma non provvedano al conferimento della contribuzione stabilita decadono da tale qualifica.

Il mancato conferimento della contribuzione stabilita determina altresì l'esclusione dei Partecipanti sostenitori in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, secondo comma.

Qualora i Partecipanti sostenitori siano persone fisiche o giuridiche, l'esclusione è determinata, oltre che da grave e reiterato inadempimento degli obblighi di leale collaborazione o comunque

previsti dal presente Statuto, anche dall'apertura a loro carico di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. In tal caso restano obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Mibact nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed è composto:

- a) da due consiglieri in rappresentanza del Mibact e uno in rappresentanza del Comune di Milano in quanto partecipanti di diritto, che provvedono a designarli;
- b) da tre consiglieri in rappresentanza dei partecipanti istituzionali, di cui almeno uno in rappresentanza della Regione Lombardia, assegnati in ragione del contributo ordinario versato negli ultimi quattro esercizi, che provvedono a designarli;
- c) da tre consiglieri, designati dal Collegio dei Partecipanti a maggioranza assoluta dei propri membri, in rappresentanza dei partecipanti sostenitori, che provvede a indicarli in ragione del contributo ordinario conferito. In mancanza di partecipanti sostenitori che rispondano ai requisiti di cui all'art. 13 del presente Statuto, il Collegio dei Partecipanti designerà i consiglieri di Amministrazione su indicazione del Mibact, del Comune di Milano e dei Partecipanti Istituzionali. Tali consiglieri decadranno, qualora in Collegio entrassero Partecipanti Sostenitori, secondo l'ordine stabilito dal Collegio nell'atto di designazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione e comprovate capacità organizzative.

Essi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati, e non devono avere, per l'intera durata del mandato, pena la decadenza, interessi personali e diretti relativi ad attività imprenditoriali nel campo di attività della Fondazione.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta consecutiva. Qualora uno di essi sia nominato prima della scadenza quadriennale, resterà in carica fino ad allora.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di

Amministrazione dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, a interpellare i soggetti competenti affinché provvedano alla designazione del nuovo Consigliere che, una volta nominato, resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare provvede a:

1. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
2. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
3. assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali;
4. fissare i criteri per divenire Partecipanti sostenitori ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e attribuire la relativa qualifica nonché deliberarne l'esclusione ai sensi dell'art. 14 secondo e terzo comma;
5. istituire il Collegio dei Partecipanti;
6. individuare i settori di attività della Fondazione;
7. nominare il Direttore Generale e i Curatori dei settori di attività della Fondazione, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
8. nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione, con le modalità di cui all'art. 18 e un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
9. nominare, sentiti i Partecipanti di Diritto, gli esperti di cui all' art. 20, ultimo periodo;
10. delegare, qualora lo ritenga opportuno, parte delle sue attribuzioni al Presidente;
11. attribuire al Direttore Generale e ai componenti del Consiglio di Amministrazione incarichi particolari e il potere di rappresentanza necessario per svolgerli;
12. procedere all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione;
13. determinare con propria deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori in linea con i parametri definiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e secondo la procedura di cui alla relativa circolare applicativa della P.C.M. del 21 maggio 2001;
14. approvare, qualora lo ritenga utile o opportuno, un regolamento di attuazione del presente Statuto;
15. deliberare eventuali modifiche statutarie;
16. adottare, se lo ritiene opportuno, il regolamento di contabilità ispirato a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del D.P.R. n. 696/1979 e ss.mm., soggetto all'approvazione del Mibact di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
17. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
18. svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è a titolo non oneroso e non comporta pertanto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso.

Art. 16-bis

Disciplina delle modalità attuative dell'art. 16 lettera c) dello Statuto.

1. I Partecipanti Sostenitori designano i propri rappresentanti di cui all'art. 16 lettera c) convocati dal Presidente della Triennale di Milano;
2. Ciascun voto è ponderato in ragione del contributo ordinario conferito;
3. A ciascuno dei Partecipanti verrà consegnata una scheda recante indicazione del numero dei voti spettanti in ragione del contributo conferito, arrotondato per eccesso o per difetto al 1.000 euro successivo o precedente.

Art. 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza mediante strumenti telematici, quali la conference call.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno tre membri in carica e delibera a maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni di cui ai numeri 4, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 16, è richiesta comunque la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione devono essere assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto, nonché con il 75% dei voti ponderati in proporzione al contributo conferito, nel corso del mandato, da ciascun Partecipante.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona che il Presidente abbia nominato segretario della riunione.

Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio potrà validamente deliberare con l'avvenuta designazione della maggioranza dei componenti.

Art. 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.

Qualora il Presidente non sia eletto tra i componenti designati dal Comune di Milano, l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del Comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui all'art. 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta elezione.

Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume in sé anche la funzione di Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione, che opera a titolo non oneroso, ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività; adotta nei casi di necessità e urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla sua ratifica, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 19

Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni, associazioni, enti, imprese culturali.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli esatti compiti e la natura dell'incarico in conformità con l'art. 2, lettera e) del decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 273. Il contratto ha carattere di diritto privato ed una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha designato.

In caso di mancato rinnovo del Direttore Generale in carica, il Consiglio di Amministrazione dà ampia informazione, a livello nazionale e internazionale, della scadenza dell'incarico stesso e delibera sull'affidamento del nuovo incarico previa selezione pubblica per curriculum e colloqui.

Il mandato del Direttore Generale non può essere rinnovato più di una volta.

Il Direttore Generale può essere rimosso dall'incarico del Consiglio di Amministrazione, secondo la normativa vigente, in qualsiasi momento per gravi motivi.

Il Direttore Generale è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, egli:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) predisporre e propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali o il piano programmatico e il bilancio di esercizio nell'ipotesi che sia adottato il regime di contabilità civilistica;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale nei limiti delle previsioni di bilancio;
- d) coordina l'attività operativa dei Curatori dei settori di attività della Fondazione;
- e) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Partecipanti.

Art. 20

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) il Presidente della Fondazione, che lo presiede;
- b) i quattro curatori dei settori di attività della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. Essi non devono avere, per l'intera durata del mandato pena la decadenza, interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, nel medesimo campo della Fondazione.

Il Comitato scientifico esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e delibera sulle attività culturali e artistiche della Fondazione, sull'organizzazione delle mostre e manifestazioni, sulle attività di studio, ricerca e sperimentazione. Le delibere del Comitato sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di 70 punti/voto in disponibilità del Comitato scientifico di cui 30 in disponibilità del Presidente e i restanti egualmente suddivisi tra gli altri quattro componenti.

La partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo non oneroso per la Fondazione e non comporta pertanto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso.

Comitato si riunisce validamente purché siano rappresentati almeno sessanta punti/voto assegnati.

Le riunioni possono svolgersi anche a distanza mediante strumenti telematici, quali la conference call.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni.

Su indicazione del Presidente e dei Partecipanti di Diritto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato scientifico può essere integrato da esperti di riconosciuto prestigio e sicura esperienza, italiani e stranieri, in numero variabile e senza diritto di voto. Sulle materie di competenza, gli esperti possono essere ascoltati dal Consiglio di Amministrazione anche singolarmente.

Art. 21

Curatori dei settori di attività

I curatori dei settori di attività sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata esperienza nei rispettivi ambiti e fanno parte del Comitato scientifico di cui all'art. 20 del presente statuto. Ciascuno di essi resta in carica quattro anni e può essere revocato dall'incarico in ogni momento, anche senza giusta causa.

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, i settori di attività della Fondazione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina del Comitato scientifico.

Art. 22

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei partecipanti, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto dai delegati di tutti i partecipanti alla Fondazione, siano essi di diritto, istituzionali o sostenitori, e si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere un parere sul bilancio di esercizio, sugli indirizzi di gestione e programmazione delle attività, sui criteri per l'ingresso di nuovi Partecipanti.

Presieduto dal Presidente della Fondazione, cui spetta il compito di convocarlo, il Collegio è validamente riunito quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, ciascuno dei quali è computato in proporzione al contributo conferito nell'anno solare.

Il Collegio designa inoltre, in rappresentanza dei partecipanti sostenitori, tre consiglieri di Amministrazione, secondo le modalità indicate dall'art. 16, lettera c).

La partecipazione al Collegio dei Partecipanti è a titolo non oneroso per la Fondazione e non comporta pertanto alcun compenso, gettone di presenza o rimborso.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un membro effettivo ed un supplente designati dal Comune di Milano. Ai componenti supplenti non spetta alcun compenso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I suddetti poteri devono essere esercitati in principio collegialmente.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 24

Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato Clarice Pecori Giraldi

Firmato Angelo Busani